

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno I.

Mogadiscio, 24 Maggio 1950

Supplemento N. 2 al **N. 2**

SOMMARIO

	Pag
ORDINANZA N. 20 rep. Disposizioni per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed agli impiegati civili Somali . . .	47
DECRETO N. 21 rep. Norme esecutive per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza N. 20 in data 20 maggio 1950.	53



ORDINANZA N. 20 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950 n. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1950;

CONSIDERATO che in seguito allo svolgimento delle operazioni belliche ed all'occupazione del territorio della Somalia da parte delle truppe britanniche non si è potuto procedere, a datare dal 1° febbraio 1941, alla corresponsione delle paghe ai militari somali, al personale armato dipendente dall'Autorità civile, nonchè agli impiegati civili di ruolo, ne è stata in tempo successivo regolata la loro posizione amministrativa;

CONSIDERATO che per le stesse ragioni sono stati sospesi tutti i pagamenti di assegni di pensione militare e soprassaldo di medaglie al valore militare ai somali aventine diritto e che, infine, non si è potuto provvedere alla concessione delle pensioni e delle altre provvidenze previste dalla legge alle famiglie dei caduti nell'ultima guerra, nonchè ai militari mutilati o resi invalidi in conseguenza di eventi bellici;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli:

ORDINA

Art. 1.

I militari somali già dipendenti dal Comando Truppe, dal Comando Marina e dal Comando Aeronautica del R. Governo della Somalia Italiana, compresi gli appartenenti a Bande Irregolari; il personale civile somalo assimilato appartenente alle seguenti categorie; guardie carcerarie, personale armato dell'istituto sierovaccinogeno, personale dipendente dall'autoparco, gogle, vigili urbani, guardie canali e guardie campestri e tutto il personale somalo di ruolo, in servizio alla data del 1° febbraio 1941, vengono considerati in servizio fino alla data del 15 settembre 1947, data dell'entrata in vigore del trattato di pace che determinò la cessazione della sovranità italiana sulla Somalia.

Ai militari somali ed al personale somalo delle categorie assimilate saranno corrisposte pertanto le competenze previste dalla tabella di cui all'art. 5 della presente Ordinanza, per il periodo dal 1° febbraio 1941 al 15 settembre 1947.

Al personale civile somalo di ruolo verranno corrisposte, per lo stesso periodo, dal 1° febbraio 1941 al 15 settembre 1947, le competenze previste per ciascuna categoria dalle disposizioni in vigore al 1° febbraio 1941.

Art. 2.

I militari somali, anche appartenenti ai corpi speciali, beneficieranno della corresponsione degli arretrati nella misura unica della paga massima spettante per il rispettivo grado, secondo la tabella allegata al Decreto Vicereale n. 1681 del 18 novembre 1940, qualunque sia l'anzianità dell'interessato ed indipendentemente del carico di famiglia.

Al personale somalo delle categorie assimilate indicate nel precedente articolo I, verranno corrisposte le competenze massime previste per i militari dei

gradi corrispondenti, sempre indipendentemente dall'anzianità dell'interessato e dal carico di famiglia.

Art. 3.

Oltre alle spettanze previste dal citato Decreto, ai militari somali verrà corrisposto un premio di congedamento nella seguente misura:

Jusbasci — Capo Comandante Dubat e gradi corrispondenti mesi 12 di paga
 Bulucbasci — Capo Banda Dubat e gradi corrispondenti mesi 10 di paga
 Muntaz — Sottocapo Banda Dubat e gradi corrispondenti mesi 8 di paga
 Uachil — Zaptie — Dubat — Ascari e personale corrisp. mesi 6 di paga

Un premio di licenziamento sarà concesso nella stessa misura al personale somalo delle categorie assimilate.

Art. 4.

Al personale civile somalo di ruolo, oltre alle spettanze previste dal precedente articolo I, verrà corrisposto un premio di licenziamento pari a 15 mensilità della paga percepita al 1° febbraio 1941.

Art. 5.

Per i militari somali e il personale somalo delle categorie assimilate, la liquidazione sarà pari a 79 mensilità e giorni 15, nella misura stabilita dalla seguente tabella:

Gradi	Assegni giornalieri comprensivi della quota giornaliera del premio di congeda- mento o di licenz. 1	Assegni mensili comprensivi della quota del premio di congedamento o di licenziamento 2	79 mensilità e giorni 15 di assegni com- prensivi del premio di congedamento o di licenziamento 3
Jusbasci - Capo Co- mandante Dubat - Ca- po Comandante Bande Irregolari - Capo e Sot- tocapo conducente au- toparco	29,17	875,10	69.570,45
Jusbasci - Capo Ban- da Dubat - Capo Bande Irregolari - Capo Go- gle - 1° Capo Guardie Carcerarie - 1° Capo Vaccinatore - Buluc- basci della Guardia Ar- mata dell'Autoparco - Conducenti di I, II, III classe dell'Autoparco - Capo Guardie Canali - Capo Guardie Cam- pestri	21,10	633,00	50.323,50

Gradi	Assegni giornalieri comprensivi della quota giornaliera del premio di congeda- mento o di licenz.	Assegni mensili comprensivi della quota del premio di congedamento o di licenziamento	79 mensilità e giorni 15 di assegni comp- rensivi del premio di congedamento o di licenziamento
	1	2	3
Muntaz - Sottocapo Dubat - Sottocapo Ban- de Irregolari - Sottoca- po Gogle - Sottocapo Vigili Urbani - Capo Guardie Carcerarie - Capo Vaccinatore - Muntaz della Guardia Armata dell'Autoparco Aiut. meccan. dell'Au- toparco - Sottocapo Guardie Canali - Sotto- capo Guardie Camp. .	16,56	496,90	39.503,55
Uachil - Zaptiè - Sot- tocapo Guardie Carce- rarie - Sottocapo Vac- cinatore - Aiutante con- ducente Autoparco . .	13,55	400,50	32.321,75
Ascari - Dubat - Gre- gari di Bande Irregola- ri - Gogle - Vigili Ur- bani - Vaccinatore scel- to - Vaccinatore e con- ducente dell'Isituto Sierovaccinogeno - Al- lievo aiutante dell'Au- toparco - Ascari del- l'Autoparco - Guardia Canale - Guardia Cam- pestre	12,20	366,00	29.084,25

Art. 6.

Nel caso che la liquidazione, per avvenuto decesso del titolare, dovesse effettuarsi nei confronti degli eredi, questi saranno stabiliti dal Qadi competente per territorio, secondo il diritto musulmano.

La liquidazione degli assegni — compreso il premio di congedamento o di licenziamento — sarà totale se il decesso è avvenuto dopo il 15 settembre 1947, ovvero proporzionale alle mensilità maturate, se avvenuto in epoca anteriore.

Art. 7.

I militari somali già assegnati, ai sensi dell'Art. 92 R. D. 23 agosto 1935 n. 1778, alla prima e seconda categoria di pensione vitalizia, per mutilazione

od invalidità conseguente ad eventi bellici o di servizio, avranno diritto agli arretrati di pensione fino al 31 marzo 1950, nella misura dell'ultima mensilità corrisposta in base al libretto di pensione o certificato equipollente in possesso dell'interessato.

Per le mensilità successive provvederanno gli Organi competenti.

Art. 8.

I militari somali e l'altro personale menzionato nell'art. I, mutilati od invalidi in conseguenza di eventi bellici o di servizio negli anni 1940-1941, avranno ugualmente diritto alla liquidazione prevista dalle presenti disposizioni.

Qualora al suddetto personale venga riconosciuto il diritto a pensione, la liquidazione di cui sopra si intenderà effettuata in conto degli assegni di pensione che saranno eventualmente liquidati dagli Organi competenti.

Art. 9.

Gli arretrati di soprassoldo per medaglie al valore militare già concesse verranno corrisposti dalla data dell'ultimo pagamento risultante dal libretto in possesso dell'interessato fino alla data del 31 marzo 1950, ovvero, in mancanza del libretto, dalla data del 1° febbraio 1941 fino al 31 marzo 1950.

La misura della corresponsione sarà la seguente:

- a) — medaglia d'argento al valore militare 62,50 mensili
- b) — medaglia di bronzo al valore militare 25,00 mensili

Per le mensilità successive provvederanno gli Organi competenti.

Art. 10.

Alle famiglie dei militari somali e del personale somalo delle categorie assimilate, deceduti per ferite riportate in combattimento durante le operazioni di guerra degli anni 1940-1941, sarà concesso un sussidio nella misura di 36 mensilità degli assegni previsti nella colonna 2 della tabella di cui al precedente articolo 5.

Alla concessione provvederanno gli stessi Organi proposti alla liquidazione delle competenze arretrate agli ex militari ed il sussidio sarà corrisposto alla persona o alle persone di famiglia designate, caso per caso, dal Cadi competente per territorio.

Art. 11.

Per procedere alle liquidazioni di cui alla presente Ordinanza sono costituiti i seguenti Organi:

Una Commissione che risiederà in Mogadiscio composta da:

Il Segretario Generale dell'Amministrazione Fiduciaria Dott. Pompeo Gorini Presidente.

Il Ten. Col. di Ftr. in S.P.E. Riccardo Belli dell'Isca, rappresentante per l'Esercito, delegato del Presidente.

Il Ten. Col. Commissario di Marina in S.P.E. Eraldo Montemurri, rappresentante per la Marina.

Il Capitano Pilota in S.F.E. Bianchini Giuseppe, rappresentante per l'Aeronautica.

Il Dott. Gaetano Chapron, rappresentante per l'Amministrazione Civile.

Una Sottocommissione presso ciascuna Residenza, composta da :

Il Residente o Vice-Residente, Presidente.

Il Comandante del Presidio o, in mancanza, del Presidio viciniore, od un proprio delegato Membro.

Un Capo o Notabile somalo, Membro.

Il membro somalo sarà nominato dal Residente e dovrà essere, possibilmente, un ex graduato scelto fra i notabili appartenenti alla cabila degli interessati.

A tali effetti il Residente nominerà tanti membri somali quante sono le cabile che nella circoscrizione hanno dato maggiore contributo all'arruolamento.

Tra essi, di volta in volta, ed a seconda dei casi da esaminare, convocherà quello che dovrà prendere parte al giudizio.

I nomi dei membri somali delle Sottocommissioni dovranno essere comunicati al Commissario Regionale per la ratifica delle nomine.

I nomi dei singoli componenti della Sottocommissione e le eventuali successive sostituzioni dovranno essere, dal Presidente, tempestivamente comunicati alla Commissione in Mogadiscio.

Art. 12.

Le Sottocommissioni avranno il compito di provvedere, in applicazione delle norme esecutive, al pagamento delle competenze arretrate nei casi di sicuro diritto. Saranno ritenuti tali quelli comprovati da documentazione scritta, ovvero da concrete testimonianze, fornite preferibilmente dai graduati del Reparto di appartenenza dell'interessato, e che siano tali da dare pieno affidamento.

Nei confronti dei casi di dubbio diritto le Sottocommissioni trasmetteranno le pratiche alla Commissione in Mogadiscio a norma del successivo articolo 13.

Art. 13.

Le attribuzioni della Commissione sono :

- a) — indirizzare e coordinare il lavoro delle Sottocommissioni ;
- b) — effettuare la revisione delle singole liquidazioni ;
- c) — eseguire ricorrenti ispezioni anche collegiali ;
- d) — curare l'impianto di un sistema di registrazione che consenta di seguire il volume delle erogazioni e la raccolta dei dati statistici sulle liquidazioni già effettuate ;
- e) — compilare e diramare a brevi intervalli a tutte le Sottocommissioni le liste dei nominativi cui sono state già effettuate le liquidazioni ;
- f) — formulare le previsioni per le assegnazioni dei fondi alle singole Residenze ;
- g) — risolvere i quesiti eventualmente posti dalle Sottocommissioni ;

h) — decidere sui casi di dubbio diritto, per i quali le Sottocommissioni riterranno di non potere deliberare;

i) — decidere, in grado di appello, sugli eventuali reclami proposti contro le decisioni delle Sottocommissioni.

Le decisioni della Commissione di cui alle lettere h-i sono inappellabili.

Art. 14.

La Commissione presenterà all'A.F.I.S., alla fine di ciascun bimestre, un rapporto sull'andamento del lavoro delle liquidazioni e sullo stato delle erogazioni. A lavoro ultimato, presenterà all'A.F.I.S. una relazione generale sulla gestione unitamente ad una statistica, per categoria, del personale soddisfatto.

Art. 15.

Per il personale somalo, militare e civile, che abbia prestato servizio, a qualunque titolo, alle dipendenze delle autorità britanniche, la liquidazione sarà decurtata di tante mensilità, comprese le quote proporzionali del premio di congedamento e di licenziamento, quanti sono stati i mesi di servizio prestato alle dipendenze delle autorità predette, quale che sia la misura delle retribuzioni percepite.

Art. 16.

Gli eventuali depositi fiduciari affidati dai militari somali ai Comandi di Reparto saranno rimborsati, a vista, esclusivamente previa presentazione di documenti probatori.

Art. 17.

I pagamenti per assegni, pensioni, soprassoldo di medaglie al valore, rimborso di depositi fiduciari, previsti dalla presente ordinanza, saranno effettuati al cambio di Lire Italiane 87,50 per somalo.

Art. 18.

Coloro che, nel presentare le proprie richieste, esibissero documenti o testimonianze false allo scopo di ottenere benefici non spettanti, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto sino ad un mese congiunto o meno all'ammenda sino a 1000 somali.

Art. 19.

Con successivo provvedimento saranno fissate le indennità giornaliere spettanti ai membri somali delle Sottocommissioni per le loro prestazioni, nonchè le indennità spettanti alle persone che fossero eventualmente convocate dalle sottocommissioni o dalla Commissione in località diverse da quelle della abituale residenza.

Mogadiscio, 20 Maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

DECRETO N. 21 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, N. 12;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

VISTA la propria Ordinanza N. 20 del 20 maggio 1950 relativa alla liquidazione delle competenze arretrate ai militari ed agli impiegati civili somali;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla emanazione delle norme esecutive per l'attuazione dell'Ordinanza predetta;

IN VIRTU' dell'autorità conferitagli

DECRETA

Art. 1.

Le Sottocommissioni per procedere alla liquidazione delle competenze arretrate seguiranno la seguente procedura:

a) accerteranno anzitutto la identità personale del richiedente registrandone le indicazioni del nome, del patronimico, della cabila e del rer:

b) assegneranno alla pratica di ciascun richiedente un numero progressivo di posizione secondo l'ordine di presentazione, numero che sarà ripetuto su tutti i sottoelencati documenti relativi allo stesso individuo:

— Mod. 1 — Verbale di interrogatorio e delle decisioni della Sottocommissione, riportato in appendice al n. 1.

Deve essere redatto in tre copie e contenere le indicazioni per accertare il diritto del richiedente, nonché la conseguente deliberazione della Sottocommissione. Dovrà essere sempre sottoscritto dai tre membri della Sottocommissione.

— Mod. 2 — Certificato di presentazione, riportato in appendice al n. 2. Deve essere redatto in un solo esemplare e soltanto per i casi di dubbio diritto alla liquidazione. Viene rilasciato all'interessato per documentare l'avvenuta presentazione e ritirato a pratica definita.

— Mod. 3 — Ordine nominativo di pagamento, riportato in appendice al n. 3. Deve essere firmato dal Presidente della Sottocommissione e trasmesso alla cassa incaricata del pagamento.

Art. 2.

Qualora le Sottocommissioni, ai sensi dell'art. 12 dell'Ordinanza, riterranno il caso in esame di **sicuro diritto**, procederanno nel modo seguente:

a) liquideranno l'importo dovuto all'avente diritto;

b) trasmetteranno per il pagamento alla cassa competente il Mod. 3 corredato da una copia del Mod. 1;

c) trasmetteranno per la revisione alla Commissione in Mogadiscio copia del Mod. 1;

d) tratterranno il terzo esemplare del Mod. 1 quale documentazione d'ufficio.

Art. 3.

Qualora, invece, le Sottocommissioni riterranno il caso in esame di **dubbio diritto**, procederanno nel modo seguente:

- a) compileranno il Mod. 1 in triplice copia, secondo le norme di cui all'articolo precedente, con tutte le indicazioni che sarà possibile raccogliere,
- b) trasmetteranno due copie del Mod. 1 alla Commissione in Mogadiscio allegandovi la documentazione eventualmente acquisita e tratterranno la terza copia per la documentazione d'ufficio;
- c) rilasceranno agli interessati il Mod. 2 attestante la data di presentazione ed il numero di posizione della pratica in esame.

Art. 4.

Tutte le volte che una richiesta di liquidazione verrà presa in esame dalle Sottocommissioni, queste avranno cura di **divistare** e timbrare, prima di restituirli, i documenti esibiti dagli interessati.

Art. 5.

I reclami avverso le decisioni delle Sottocommissioni dovranno essere presentati alle Sottocommissioni stesse. Queste seguiranno la procedura stabilita per i casi di dubbio diritto al precedente art. 3, raccogliendo a verbale, in mancanza di esposto scritto, quanto l'interessato riterrà dichiarare.

Art. 6.

Le somme corrisposte per assegni di pensione, ai sensi dell'art. 7 della citata Ordinanza, e di soprassoldo di medaglie al valore, ai sensi dell'art. 9 dell'Ordinanza stessa, saranno riepilogate dalle Sottocommissioni in elenchi nominativi periodici che verranno trasmessi al Comando del Corpo di Sicurezza in Mogadiscio per i successivi incumbenti.

Art. 7.

La Commissione, nel procedere alla revisione delle liquidazioni, qualora riscontrasse difetti o lacune nell'accertamento del diritto o nella misura delle somme liquidate ovvero errori di conteggio, formulerà i suoi rilievi disponendo le eventuali modifiche e, ove ne sia il caso, il recupero delle somme indebitamente pagate.

Art. 8.

I fondi necessari per le liquidazioni previste dall'Ordinanza saranno assegnati ai Commissariati Regionali in base alle previsioni di spesa di ciascuna Sottocommissione.

Le Sottocommissioni comunicheranno mensilmente alla Commissione il prevedibile fabbisogno in ragione del personale da soddisfare.

Sulla base di dette previsioni la Commissione richiederà ai Commissari Regionali la opportuna distribuzione dei fondi alle Sottocommissioni.

Art. 9.

La indennità giornaliera, di cui all'art. 19 dell'Ordinanza, da corrispondere ai membri somali dalle Sottocommissioni per le giornate di presentazione è stabilita in somali cinque.

La stessa indennità verrà corrisposta alle persone eventualmente convocate dalle Sottocommissioni e dalla Commissione in località diverse da quella dell'abituale residenza.

Le predette indennità graveranno sui fondi assegnati per le liquidazioni e saranno dimostrate con rendiconto a parte.

Art. 10

I rendiconti mensili delle erogazioni di ciascuna Sottocommissione saranno inviati al Commissariato dal quale la Sottocommissione stessa ha ricevuto le assegnazioni.

Art. 11.

Il sistema di registrazione previsto dal n. 13 dell'Ordinanza conterà di un registro generale di gestione, tenuto dalla Commissione, nel quale verranno trascritti i nominativi del personale soddisfatto e gli estremi dei pagamenti effettuati.

I nominativi del personale militare ed assimilato verranno riportati per reparto di appartenenza; i nominativi del personale civile somalo di ruolo verranno riportati per categoria

Sarà inoltre costituito uno schedario generale di tutto il personale soddisfatto.

Mogadiscio, 20 Maggio 1950.

L'AMMINISTRATORE
Fornari

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Commissione Liquidazione Arretrati Militari Somali (C.L.A.M.S.)

Sottocommissione di

(Timbro)

N. /

(da compilarsi in triplice copia)

VERBALE D'INTERROGATORIO
E DELLE DECISIONI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Grado Nome e Paternità
Cabila Rer Residenza abituale
Ultimo Reparto di appartenenza
Nominativi dei due superiori diretti { Ufficiale
Graduato somalo
Data e località di allontanamento dal Reparto
Ricompenze al V. M. riconosciute
Servizio reso dipendenza { dal al
Autorità britanniche { presso
paga giornaliera percepita
Pensione eventualmente goduta (libretto n.)
Eventuale pratica medico-legale da espletare (per diritto a pensione o gratifica)
Eventuali depositi fiduciari
Documenti comprovanti la denunciata posizione

DECISIONI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

In base agli elementi di giudizio acquisiti, si delibera (1)

(località)

(data)

L'Ufficiale Delegato

Il Componente Somalo

Il Presidente

- (1) — per deliberazione favorevole: precisare importi parziali, importo totale, numero e data ordine di pagamento.
— per insufficienza di accertamenti: inviare alla Commissione di Mogadiscio con documentazione acquisita.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Commissione Liquidazione Arretrati Militari Somali (C.L.A.M.S.)

Sottocommissione di

(Timbro)

N.

CERTIFICATO DI PRESENTAZIONE

Il Sig.

della Cabila

Rer

si è presentato al

il dichiarando di avere prestato servizio militare fino alla data

del con il grado di presso il

Reparto

Il predetto nominativo è stato segnalato con Mod. 1 n. redatto in

data alla Commissione di Mogadiscio per gli accertamenti

e le decisioni di competenza.

Documenti allegati alla pratica

, li

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Commissione Liquidazione Arretrati Militari Somali (C.L.A.M.S.)

Sottocommissione di

(Timbro)

N. /

ORDINE NOMINATIVO DI PAGAMENTO

L'Ufficio Cassa del

è autorizzato ad effettuare

il pagamento della somma di

(

) al

Grado

Nome e Paternità

Cabila

Rer

Residenza abituale

per liquidazione definitiva delle competenze

arretrate dovute in seguito a domanda presentata in data

come risulta da allegato Mod. 1 di pari numero in data

La predetta somma corrisponde all'importo dovuto per:

Pensione

Paga

Sopprassoldo medaglia al V.M.

Gratificazione per

Deposito Fiduciario

giusta quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale.

, li

Per Quietanza

II